

## AS1009 - GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI

Roma, 24 dicembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri –  
Dipartimento per le Politiche Europee

In relazione alla richiesta di parere, pervenuta in data 7 dicembre 2012, formulata da parte di codesto Dipartimento in merito alla proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (COM(2012) 372 final), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende svolgere le seguenti considerazioni.

In via preliminare, si ritiene di poter condividere le ragioni che fondano l'intervento normativo proposto dalla Commissione Europea. Il progressivo ampliamento della rete Internet e delle relative applicazioni determina conseguenze tutt'altro che marginali nella gestione di diritti peculiari come quelli in oggetto. La gestione di un diritto che si presta, attraverso le nuove tecnologie, a una fruizione sempre meno circoscritta ai confini nazionali e comunitari non può che seguire un'evoluzione in senso transnazionale. Ciò anche attraverso la concessione di licenze che si estendono oltre il territorio degli Stati membri. In un contesto caratterizzato da tali mutamenti, appare condivisibile, quindi, l'esigenza di tutela dei titolari dei diritti oggetto di intermediazione, perseguita attraverso la previsione di requisiti organizzativi, di non discriminazione e di trasparenza adeguati in capo ai soggetti che intendono occuparsi della relativa intermediazione.

Dato che l'attività di intermediazione può essere svolta da soggetti strutturati anche in forme diverse da quelle a base associativa, appare opportuno interrogarsi, come ha fatto codesto Dipartimento, sulle potenziali criticità concorrenziali derivanti dalla scelta di individuare quali destinatari della direttiva esclusivamente le società di gestione a base associativa. Con ciò escludendo, quindi, l'onere di rispettare i sopra citati requisiti per le società di gestione prive di questa specifica caratteristica, ma parimenti attive nella gestione dei diritti interessati.

Al fine di evitare discriminazioni con potenziali implicazioni anticompetitive nell'attività di intermediazione interessata dalla normativa in discussione, appare condivisibile l'ipotesi prospettata dal Dipartimento, la quale contempla l'applicazione generalizzata dei requisiti soggettivi previsti dalla direttiva a tutti i soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con le eventuali differenziazioni del caso idonee a salvaguardare le specificità dei singoli soggetti interessati. Ciò al fine di garantire la parità di condizioni ai diversi operatori presenti nel mercato.

Quanto al secondo quesito posto da codesto Dipartimento, non può negarsi l'eventualità che le differenze fra le normative applicabili nell'ambito dell'Unione Europea e quelle applicabili al di fuori dei confini comunitari possano generare disparità di trattamento fra imprese stabilite nel territorio comunitario e imprese stabilite al di fuori di esso. Ciò è riscontrabile, in particolar modo, con riguardo alla gestione di diritti immateriali, quali il diritto d'autore e i diritti connessi, che, date le peculiari caratteristiche e le innovative modalità di intermediazione assicurate dall'utilizzo di nuove tecnologie, ben possono essere gestiti e commercializzati a distanza, sul piano globale. D'altra parte, non rappresenta certamente una novità che, nell'analisi dell'impatto complessivo delle regolamentazioni che interessano attività con rilievo transfrontaliero, una delle più significative conflittualità riscontrabili è quella tra la globalizzazione dei mercati e la statalità delle discipline normative. Le interferenze fra diverse regolamentazioni, infatti, sono spesso sfruttate da imprese multinazionali al fine di scegliere le discipline a loro più favorevoli.

Le considerazioni che precedono non possono, tuttavia, fondare un livellamento verso il basso del grado di tutela assicurato dalle discipline che interessano attività a rilievo transfrontaliero. Ciò al solo fine di veder ugualmente tutelate le imprese stabilite nel territorio comunitario rispetto alla concorrenza di quelle stabilite al di fuori dello stesso. Il processo di adozione della proposta in esame potrebbe beneficiare, in definitiva, del confronto con le regolamentazioni cui sono sottoposte le attività di intermediazione dei medesimi diritti in ordinamenti extracomunitari, al fine di bilanciare correttamente le esigenze di tutela dei titolari dei diritti sottese all'elaborazione dei requisiti previsti dalla bozza di direttiva con libero atteggiarsi delle dinamiche concorrenziali fra operatori attivi all'interno e al di fuori dei confini comunitari.

L'Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere utili in sede di definizione della posizione italiana per il dibattito nell'ambito della procedura di adozione della direttiva in oggetto.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*